

Progetto “INVERNO SICURO”

Servizio integrato di salatura strade, sgombero neve e ripristino della viabilità su strade comunali, parcheggi e spazi pubblici

Periodo 2° SEMESTRE 2026 - 1° SEMESTRE 2029

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

- ART. 1 – Oggetto dei servizi**
- ART. 2 – Organizzazione dei servizi**
- ART. 3 – Attrezzature e mezzi utilizzati per i servizi**
- ART. 4 – Compensi e adeguamento prezzi ISTAT**
- ART. 5 – Modalità di esecuzione dei servizi**
- ART. 6 – Pagamenti**
- ART. 7 – Obblighi diversi**
- ART. 8 – Responsabilità**
- ART. 9 – Risoluzione del contratto**
- ART. 10 – Assunzione o cessione di strade**
- ART. 11 – Durata del contratto**
- ART. 12 – Penali**
- ART. 13 – Foro competente**
- ART. 14 – Rinvio automatico**

ART. 1 - OGGETTO DEI SERVIZI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di sgombero neve e salatura delle strade e degli spazi comunali del territorio di Casina, elencati nella cartografia agli atti del Settore 6 - Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente e nell'elenco delle zone (Allegato A – Suddivisione zone territorio comunale), che dovranno essere eseguiti con attrezzature ed automezzi idonei allo scopo.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il servizio di sgombero neve e salatura strade è alle dirette dipendenze del Settore 6 - Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente che si avvale, per il controllo e la contabilizzazione dei lavori, del personale tecnico interno.

Il territorio comunale, è stato suddiviso in 8 zone per il servizio di sgombero neve ed in 4 zone per il servizio di salatura strade, come riportato nell'elenco specifico dell'elaborato n. 3 "Suddivisione zone territorio" del progetto. Le percorrenze indicate nell'elaborato sopra citato potranno in ogni momento, per motivi di servizio e/o modifiche di viabilità, essere variate. Per gli stessi motivi è possibile impiegare automezzi ed attrezzature su altre strade secondo le indicazioni dei responsabili del servizio.

Il responsabile del servizio potrà impartire l'ordine alle maestranze comunali di provvedere alla realizzazione di una parte dei servizi oggetto dell'appalto in qualsiasi momento, avvisando la ditta appaltatrice della temporanea sostituzione, senza che ad essa possa essere riconosciuto un compenso per la parte di servizio non svolto.

ART. 3 - ATTREZZATURE E MEZZI UTILIZZATI PER I SERVIZI

Tutti gli automezzi e le attrezzature dovranno essere omologati per il servizio da svolgere e dovranno sempre disporre dei dispositivi di sicurezza previsti dal Codice della Strada. Gli automezzi dovranno essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature (Art. 58, comma 2, lett. b del Nuovo Codice della Strada) collaudati e omologati M.C.T.C. (Artt. 222, 223 e 224 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

Le lame sgombraneve dovranno essere dotate di dispositivi di visibilità diurna e notturna ed avere le seguenti caratteristiche:

- **Tipologia:** lama elastica montata su autocarro o su trattore a doppia trazione di idonea potenza;
- **Meccanismo:** lame di tipo metallico a movimenti idraulici con comandi all'interno della cabina dell'automezzo;
- **Orientabilità:** possibilità di rotazione della lama nei due sensi e formazione di un angolo minimo di 70° per lo scarico laterale della neve;
- **Regolabilità:** impalatura ed incidenza variabili, modificabili in funzione del peso specifico della neve;
- **Adattabilità:** oscillazione orizzontale per consentire l'adattamento alle pendenze trasversali della carreggiata stradale;
- **Sicurezza:** ammortizzazione dell'alettone per evitare danni a manufatti o cose in caso di urti;
- **Manovrabilità:** sollevamento totale dell'attrezzo per gli spostamenti e le manovre.

ART. 4 – COMPENSI E ADEGUAMENTO PREZZI ISTAT

Per l'esecuzione dei servizi in oggetto verrà corrisposto un compenso orario ed un compenso annuo "una tantum" per il fermo macchina, come riportato nell'elaborato n. 4 "Elenco prezzi" del progetto. Tale compenso orario verrà applicato anche per lo sgombero neve da effettuare nei piazzali, parcheggi, slarghi, ecc., o per eventuali accumuli di neve dovuti a slavine.

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e successivo Decreto Correttivo D. Lgs. n. 209/2024 sono obbligatorie le clausole di revisione dei prezzi:

- i prezzi delle prestazioni orarie posti a base di gara (pari a € 85,00/ora all'avvio del servizio nel 2° semestre 2026) si intendono fissi e invariabili per il primo anno di esecuzione contrattuale.
- le condizioni amministrative ed economiche del presente appalto verranno sottoposte a revisione ordinaria annuale a partire dal secondo anno di validità dell'affidamento (2° semestre 2027) e per tutta la vigenza residua del rapporto (fino al 1° semestre 2029).
- la revisione dei prezzi si attiverà qualora si verifichino variazioni di costo, in aumento o in diminuzione, superiori al **5%** dell'importo complessivo del contratto. In tal caso, l'adeguamento verrà riconosciuto esclusivamente nella misura dell'**80%** della variazione eccedente la soglia del 5%, limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire.
- per la determinazione della variazione dei costi delle prestazioni orarie degli spalatori e dei mezzi meccanici, si utilizzerà l'indice sintetico ufficiale Istat FOI (Famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), assumendo come mese di riferimento il mese di **Giugno** di ogni anno, confrontato con lo stesso mese dell'anno precedente.
- l'eventuale revisione dei prezzi verrà disposta dall'Amministrazione d'ufficio o su istanza documentata dell'Appaltatore, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie nel quadro economico del servizio.

ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1) Sgombero neve:

Gli spartineve dovranno partire non appena ricevuta la comunicazione dal personale preposto al controllo e comunque quando l'altezza della neve superi i 5 cm sulle strade oggetto dell'appalto.

La ditta appaltatrice dovrà eseguire il servizio sgombero neve con il numero di mezzi indicati di seguito aventi le seguenti caratteristiche:

- **Lotto 1N:** n. 2 mezzi sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) con potenza non inferiore a 100 hp, dotati di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori a 2,80 mt;
- **Lotto 2N:** n. 1 mezzo sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) potenza non inferiore a 100 hp dotato di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori a 3,00 mt;
- **Lotto 3N:** n. 1 mezzo sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) potenza non inferiore a 100 hp dotato di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori a 3,00 mt;
- **Lotto 4N:** n. 2 mezzi sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) con potenza non inferiore a 100 hp di cui:
 - n. 1 dotato di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori a 3,00 mt;
 - n. 1 dotato di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori a 3,50 mt;

- **Lotto 5N:** n. 1 mezzo sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) con potenza non inferiore a 100 hp, dotato di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori a 3,00 mt;
- **Lotto 6N:** n. 1 mezzo sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) con potenza non inferiore a 100 hp dotato di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori a 3,00 mt;
- **Lotto 7N:** n. 2 mezzi sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) con potenza non inferiore a 100 hp dotate di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non inferiori a 3,00 mt;
- **Lotto 8N (Casina centro):** n. 1 mezzo sgombero neve (Trattore/macchina operatrice 4x4) con potenza non inferiore a 70 hp dotato di lama sgombraneve omologata dalle dimensioni non superiori a 2,70 mt;

La larghezza dello sgombero neve dovrà essere la massima consentita dall'apertura della lama, previa verifica della larghezza delle strade nei centri abitati. Ai fini della contabilizzazione si intende che lo spartineve con l'attrezzatura in pieno assetto di lavoro rimuova completamente lo strato nevoso ad ogni passaggio.

E' a carico della ditta la pulizia degli innesti con altre strade (statali, provinciali, ecc.), delle strade chiuse con accumuli, nonché la neve in prossimità di canalizzazioni e svincoli.

2) Salatura:

I mezzi spandisale dovranno eseguire il servizio non appena ricevuta la comunicazione dal personale preposto al controllo e comunque qualora sia minacciata una gelata sulle strade oggetto dell'appalto. La fornitura del sale sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale che provvederà alla formazione di tre accumuli sul territorio e più precisamente in Casina capoluogo, in località Costaferrata e Leguigno (il luogo di accumulo potrà subire variazioni e rimane pertanto indicativo sia per localizzazione che per numero).

La ditta appaltatrice dovrà eseguire il servizio salatura con il numero di mezzi indicati di seguito aventi le seguenti caratteristiche:

- **Lotto 1S:** n. 1 mezzo spargisale tipo portato/trainato con portata di minimo 0,80 mc (se portato con omologazione riportata sulla carta di circolazione, come previsto dal Codice della strada);
- **Lotto 2S:** n. 1 mezzo spargisale tipo portato/trainato con portata di minimo 0,80 mc (se portato con omologazione riportata sulla carta di circolazione, come previsto dal Codice della strada)
- **Lotto 3S:** n. 1 mezzo spargisale tipo portato/trainato con portata di minimo 0,80 mc (se portato con omologazione riportata sulla carta di circolazione, come previsto dal Codice della strada);
- **Lotto 4S:** n. 1 mezzo spargisale tipo portato/trainato con portata di minimo 0,80 mc (se portato con omologazione riportata sulla carta di circolazione, come previsto dal Codice della strada);

Qualora la ditta appaltatrice, sia per il servizio sgombero neve, che per la salatura, intenda volontariamente utilizzare un maggior numero di mezzi sui lotti descritti in precedenza, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per il "fermo macchina".

Il numero massimo di "fermo macchina" riconosciuto per lotto, indipendentemente dalla quantità di mezzi richiesti per lotto, è il seguente:

LOTTO 1N: n. 2 fermi macchina riconosciuti;
LOTTO 2N: n. 1 fermo macchina riconosciuto;
LOTTO 3N: n. 1 fermo macchina riconosciuto;
LOTTO 4N: n. 2 fermi macchina riconosciuti;
LOTTO 5N: n. 1 fermo macchina riconosciuto;
LOTTO 6N: n. 1 fermo macchina riconosciuto;
LOTTO 7N: n. 2 fermi macchina riconosciuti;
LOTTO 8N: n. 1 fermo macchina riconosciuto;

LOTTO 1S: n. 1 fermo macchina riconosciuto;
LOTTO 2S: n. 1 fermo macchina riconosciuto;
LOTTO 3S: n. 1 fermo macchina riconosciuto;
LOTTO 4S: n. 1 fermo macchina riconosciuto;

Indipendentemente dalle condizioni metereologiche, l'ordine di iniziare lo sgombero neve o la salatura strade può comunque essere impartito direttamente dai competenti uffici comunali tramite i propri funzionari e/o dal personale dell'unità esterna in reperibilità. Gli automezzi e le attrezzature dovranno in ogni caso essere pronti per l'impiego e, in particolare, essere dotati di catene sulle ruote motrici, avere congrue scorte di carburante, essere opportunamente zavorrati, avere impianti idraulici ed elettrici efficienti. Su ogni mezzo potrà trovare posto un dipendente dell'Amministrazione Comunale per controllare la percorrenza ai fini della contabilizzazione del lavoro che verrà effettuata tramite apposito modulo (bollettino).

L'Amministrazione si riserva la possibilità di apportare variazioni all'organizzazione interna dei servizi che non comportino sostanziali modifiche alle condizioni economiche o maggiori oneri alle ditte appaltatrici.

La contabilizzazione viene effettuata tramite la verifica reale del tempo effettivamente impiegato per l'esecuzione del servizio.

Le comunicazioni del bollettino, riportanti date ed orari dei servizi, dovranno essere presentate all'ufficio comunale competente entro 24 ore dall'esecuzione del servizio, pena la decadenza della contabilizzazione medesima.

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche con qualsiasi strumentazione. La ditta autorizza l'installazione di sistemi di controllo satellitare GPS sui propri mezzi, fermo restando che il trattamento dei dati personali degli operatori avverrà nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) in materia di controllo a distanza.

A tal fine, l'appaltatore si impegna a fornire adeguata informativa ai propri dipendenti prima dell'inizio delle attività.

ART. 6 - PAGAMENTI

Il compenso annuale spettante verrà corrisposto in due rate per ciascuna stagione invernale di servizio, secondo le seguenti scadenze:

- **Stagione 2026/2027:**
 - **1ª rata:** 2° Semestre 2026 (Novembre 2026 - Dicembre 2026): entro il **31/01/2027**
 - **2ª rata:** 1° Semestre 2027 (Gennaio 2027 - Giugno 2027): entro il **31/07/2027**
- **Stagione 2027/2028:**
 - **1ª rata:** 2° Semestre 2027 (Novembre 2027 - Dicembre 2027): entro il **31/01/2028**
 - **2ª rata:** 1° Semestre 2028 (Gennaio 2028 - Giugno 2028): entro il **31/07/2028**

- **Stagione 2028/2029:**

- **1ª rata:** 2° Semestre 2028 (Novembre 2028 - Dicembre 2028): entro il **31/01/2029**
- **2ª rata:** 1° Semestre 2029 (Gennaio 2029 - Giugno 2029): entro il **31/07/2029**

I pagamenti saranno effettuati previa presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica, da parte dei competenti uffici comunali, della regolarità contributiva (DURC), nonché della puntuale e corretta esecuzione del servizio.

ART. 7 - OBBLIGHI DIVERSI

Oltre all'osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e nella normativa vigente in materia di contratti pubblici, la ditta è tenuta ad osservare tutte le norme legislative e contrattuali in materia di assicurazioni sociali, sicurezza, prevenzione infortuni e malattie professionali dei lavoratori dipendenti, fornendone idonea prova all'ufficio comunale competente. L'Impresa dovrà comunicare formalmente il nominativo del proprio referente in loco per i rapporti diretti con gli uffici tecnici comunali.

La ditta dovrà provvedere, a proprie cure e spese, alla stipula di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), estesa anche ai terzi trasportati a bordo dei propri mezzi, in considerazione della possibile presenza di personale dell'Amministrazione Comunale per mansioni di controllo e verifica.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

La ditta dovrà adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le cautele e i provvedimenti necessari a garantire l'incolumità del personale addetto, nonché a prevenire danni al patrimonio stradale, a terzi e alla circolazione stradale, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità in materia. Eventuali danni arrecati alle infrastrutture stradali o a beni pubblici per negligenza, imperizia o imprudenza nell'esecuzione del servizio verranno addebitati direttamente alla ditta.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora:

- si verifichino sostanziali carenze, difformità o inidoneità sulle attrezzature e sugli automezzi utilizzati;
- la ditta si renda inadempiente a uno qualsiasi degli obblighi contrattuali assunti;
- la ditta non dia immediato inizio all'esecuzione del servizio, lo conduca con insufficiente speditezza o impieghi mezzi insufficienti, non idonei o privi delle necessarie omologazioni;
- la ditta non ottemperi agli obblighi assicurativi, previdenziali e alle norme dei contratti collettivi di lavoro nei confronti dei propri dipendenti;
- la ditta arrechi gravi danni al patrimonio stradale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023. In sede di liquidazione verranno detratte le eventuali spese sostenute dal Comune per l'esecuzione d'ufficio dei servizi e per il risarcimento dei danni subiti.

La ditta potrà recedere dal contratto fornendo un preavviso, salvo casi di forza maggiore, non inferiore a tre (3) mesi.

Clausola Anti-pantouflage:

La ditta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (e successive modifiche e integrazioni), dichiara di rispettare la normativa *anti-pantouflage*, sul divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di attribuire incarichi a ex-dipendenti comunali soggetti a tale limitazione. Tale divieto riguarda i dipendenti pubblici che, avendo esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale negli ultimi tre anni di servizio, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta tramite i medesimi poteri. Il contratto concluso in violazione di tali disposizioni è nullo.

Codice di Comportamento:

È fatto espresso richiamo al "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e al "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti" del Comune di Casina, che costituiscono parte integrante del presente capitolato, pur se non materialmente allegati. Gli obblighi di condotta previsti da tali codici per i dipendenti pubblici si estendono, per quanto compatibili, anche ai collaboratori e ai dipendenti dell'impresa appaltatrice.

La ditta garantisce che tutti i soggetti della propria organizzazione che abbiano contatti con i dipendenti del Comune per ragioni legate all'esecuzione del servizio prendano visione di detti codici. La violazione degli obblighi di condotta prescritti costituisce causa di risoluzione del contratto, che l'Amministrazione si riserva di azionare in funzione della gravità dell'inadempimento.

ART. 10 - ASSUNZIONE O CESSIONE DI STRADE

Qualora, durante il periodo dell'appalto, il Comune assuma in carico ulteriori strade adiacenti o limitrofe a quelle oggetto del presente contratto, la ditta si obbliga ad espletare su di esse il servizio ai medesimi patti, condizioni e prezzi unitari pattuiti. Nel caso di cessione ad altro Ente di strade o di loro tratti, i relativi servizi s'intenderanno cessati alla data del passaggio di consegne, senza che la ditta possa sollevare eccezioni o riserve, né pretendere indennizzi o ulteriori compensi.

ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto per i servizi di sgombero neve e salatura strade decorre dal 2° semestre 2026 (15 novembre 2026) e terminerà il **30/06/2029**.

ART. 12 - PENALI

In caso di ritardo o irregolare esecuzione delle prestazioni contrattuali non giustificati da cause di forza maggiore, verranno applicate a carico della Ditta appaltatrice le seguenti penali:

- **Mancato o ritardato avvio del servizio:** Qualora l'operatore non intervenga entro 30 minuti dalla chiamata/comunicazione del personale preposto o al raggiungimento della soglia limite di 5 cm di neve, verrà applicata una penale di € 150,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo per ciascun mezzo interessato.
- **Mezzi o attrezzature difformi o inefficienti:** Per l'utilizzo di mezzi privi dei requisiti tecnici, delle catene, dei dispositivi di segnalazione/sicurezza prescritto o difformi dalle prescrizioni dell'Art. 3 e 5, verrà applicata una penale di € 200,00 per ciascuna contestazione e per ciascun mezzo.
- **Mancata o ritardata presentazione dei bollettini di servizio:** Qualora la comunicazione del bollettino di servizio non venga trasmessa entro il termine perentorio di 24 ore dall'esecuzione,

verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, impregiudicata la facoltà di decadenza dalla contabilizzazione del servizio medesimo.

- **Mancata o incompleta pulizia degli innesti e svincoli:** Per l'incompleta pulizia o il mancato sgombero in prossimità di incroci, innesti con strade provinciali/statali e canalizzazioni, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni episodio contestato.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempimento, rispetto alla quale la Ditta potrà presentare le

proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi. Qualora le giustificazioni non siano ritenute idonee, l'importo delle penali verrà trattenuto direttamente sui compensi spettanti o incamerato dalla garanzia prestata. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto che non sia possibile definire bonariamente, le parti eleggono quale Foro esclusivamente competente quello di Reggio Emilia.

ART. 14 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), al Codice Civile e alle altre norme e leggi vigenti in materia.

Casina, 25/09/2026

Il Responsabile del 6° Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Ambiente

Geom. Simone Montruccoli